



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI BUSSOLENO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

ORIGINALE

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.10.2017 N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 18.00 in modalità telematica, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono i membri i Signori:

<i>CONSOLINI Bruna</i>	<i>Presente</i>	<i>ZOGGIA Antonella</i>	<i>Presente</i>
<i>RICHETTO Cinzia</i>	<i>Presente</i>	<i>POGNANT Antonella</i>	<i>Presente</i>
<i>BUSOLI Sara</i>	<i>Presente</i>	<i>MALACRINO' Pasquale Andrea</i>	<i>Assente</i>
<i>RICHETTO Francesco</i>	<i>Presente</i>	<i>AGUS Caterina Angela</i>	<i>Presente</i>
<i>FUCILE Ivano Antonio</i>	<i>Presente</i>		
<i>SACCO Davide Stelvio</i>	<i>Presente</i>		
<i>SOFFREDINI Gabriella</i>	<i>Presente</i>		
<i>DE NICOLO' Giovanni</i>	<i>Presente</i>		
<i>PEIROLO Davide</i>	<i>Assente</i>		

Totale presenti: 11  
Totale assenti : 2

Assume la presidenza il Sindaco *Bruna CONSOLINI*

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che, ai sensi del Decreto Sindacale n. 03 del 23.03.2020, il Sindaco, i Consiglieri e il Segretario comunale partecipano alla seduta in videoconferenza mediante il sistema GoToMeeting, tutti collegati con personal computer.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che alle 20,48 si disconnette dalla videoconferenza il Consigliere Davide Peirolo .

Presenti 11.

**Udita** la relazione dell'assessore al bilancio Ivano FUCILE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

- il Comune di Bussoleno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che in data 21.11.2018 sono state adottate specifiche Linee Guida condivise tra il MEF e la Corte dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, aggiornate con le linee guida del 21.11.2019;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

Vista altresì la deliberazione della Corte Conti n. 6/2019/PAR del 25.07.2019 - Sezione di Controllo Valle d'Aosta -, con cui i magistrati contabili hanno chiarito che gli enti possono utilizzare i modelli "standard" predisposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, del. 22/2018, al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei Conti;

Considerato che nelle suddette Linee guida del MEF e Corte dei Conti, viene precisato che le disposizioni del TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta. Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Visto l'art. 26 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante allegato A) alla presente deliberazione, composto dal documento, redatto sul modello standard di cui alle citate Linee di indirizzo della Corte dei Conti, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie del Comune;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Bussoleno ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società:

### **Partecipazione diretta**

1. Società ACSEL S.P.A. con una quota del 4,64%;
  2. Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L. con una quota del 0,00085%;
- La società Acsel SPA è una società "in house", affidataria diretta di servizi di interesse generali nei confronti della quale il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
  - Il " Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.", è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013;

### **Partecipazione indiretta - Nessuna**

#### **Detenute dalla ACSEL S.p.A.**

- 1) Si specifica che la Società Acsel Energia s.r.l. in data 17 dicembre 2018 ha deliberato con atto rogito notarile, Repertorio n. 75.598 Raccolta n. 12.024, il progetto di fusione per incorporazione della ACSEL Energia S.r.l. nella ACSEL S.p.A che ne detiene il capitale sociale al 100%. La fusione ha avuto effetto dalla data del 06 maggio 2019 ed è stata data efficacia retroattiva sia contabile che fiscale a partire dal 01 gennaio 2019.

Dato atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di Bussoleno con una quota pari a 0,00002%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento concluso in data 13/4/2017. La società Smat pertanto è esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs 175/2016 dalla

applicazione dello stesso decreto, come comunicato con nota prot. 72303 del 17/11/20 acclarata al n. 11997 del 17.11.2020;

Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'area contabile;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti:	n. 11
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. ==

### **DELIBERA**

- 1) Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate nel presente dispositivo a farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 di tutte le società in cui il Comune di Bussoleno detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nelle schede, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".
- 4) Di prendere atto che in data 06/05/2019 ha avuto effetto la fusione per incorporazione della Società ACSEL ENERGIA s.r.l. in ACSEL s.p.a. Alla fusione è stata data efficacia retroattiva sia contabile che fiscale a partire dal 01 gennaio 2019.
- 5) Di prendere atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di Bussoleno con una quota pari a 0,00013%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento di quotazione concluso entro il 23 settembre 2017. come da comunicazione di cui al prot. 11997 del 17/11/2020.

- 6) Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 7) Di dichiarare al presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
- Presenti: n. 11
  - Astenuti: n. ==
  - Votanti: n. 11
  - Voti favorevoli: n. 11
  - Voti contrari: n. ==

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Bruna CONSOLINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

.....

.....

---

*Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.*